

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1 comma 13 L. 208-2015, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

VISTO l'articolo 1 commi 21, 22 e 23 L. 208/2015 di seguito riportati, che dal 1 gennaio 2016 hanno modificato la modalità di determinazione della rendita catastale relativa agli immobili gruppo "D" ed "E":

- A) **comma 21**, A decorrere dal 1^a gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- B) **comma 22**, A decorrere dal 1^a gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
- A) **comma 23**, Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1^a gennaio 2016.

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:

1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e inserito il seguente: **«A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».**
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO che dal 01-01-2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza purché vengono soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione "R" come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 26 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 09-08-2012. Non possono essere considerati fabbricati rurali ad uso strumentale immobili con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali) classificati o classificabili in categoria "A" per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

comma 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il regolamento I.U.C. adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 30/04/2014, esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si determinano solo le aliquote I.M.U. per l'anno 2018;

EVIDENZIATO che l' Esecutivo propone di confermare le aliquote applicate nell'anno 2017, confermando altresì una riduzione dell'aliquota imposta IMU per l'anno 2018 per casi specifici ovvero una aliquota ridotta pari cioè al 50% dell'aliquota ricorrente per l'anno in corso sui capannoni ex allevamenti agricoli, che non siano pertinenze di abitazioni e sui quali non sia insediata una nuova attività di tipo commerciale, artigianale, agricola e che non vengano utilizzati ad uso deposito per oltre il 20% della loro superficie e che pertanto risultino vuoti e sui quali non vi sia in essere un contratto di affitto. La riduzione consentita rimarrà valida fino al perdurare delle condizioni sopra descritte e per tutto l'anno di imposizione e la dimostrazione delle caratteristiche di cui sopra. L'applicazione dell'aliquota ridotta, dovrà essere dimostrata mediante autocertificazione nei modi e nelle forme previste per legge e di cui si allega fac-simile da utilizzare obbligatoriamente dai richiedenti aventi diritto, il tutto in aggiunta alle altre riduzioni previste nella fattispecie dalle leggi statali vigenti in materia;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018;

RITENUTO opportuno, ad ogni buon conto, confermare le aliquote e detrazioni componenti IMU per l'anno 2018 come da prospetto sotto riportato:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA (per mille)
Fabbricati categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	ESENTE (comma 708 Legge 147/2013)
Fabbricati categoria catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali ad uso strumentale" esenti dal 1 gennaio 2014	7,6 per mille
Abitazioni principali, escluse le Cat. A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	ESENTI (Ai sensi Legge 147/2013 – commi 707 -718)
Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze e la Categoria catastale C/1	4 per mille
Tutte le altre tipologie imponibili ivi comprese le aree fabbricabili	9,2 per mille
Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori comune a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4 per mille

RITENUTO di stabilire che il relativo versamento, in auto liquidazione, venga effettuato in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro la scadenza della prima rata;

VISTO l' 8° comma dell'art. 53 della Legge 388/2000 che ha stabilito che le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, devono essere deliberate entro la data dell'approvazione del Bilancio di previsione ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000);

ACCERTATO che con Decreto del Ministero dell'Interno, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato prorogato al 31.03.2018;

VISTI:

- Il d.Lgs n. 267/2000,
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico e contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b9 D.L. 10.10.2012, n. 174 e sm.i.;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare con decorrenza dal 01/01/2018 , la misura dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2018 nelle risultanze di cui al prospetto sotto riportato:

DESCRIZIONE	ALIQUTA (per mille)
Fabbricati categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	ESENTE (comma 708 Legge 147/2013)
Fabbricati categoria catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali ad uso strumentale" esenti dal 1 gennaio 2014	7,6 per mille
Abitazioni principali, escluse le Cat. A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	ESENTI (Ai sensi Legge 147/2013 – commi 707 -718)
Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze e la Categoria catastale C/1	4 per mille
Tutte le altre tipologie imponibili ivi comprese le aree fabbricabili	9,2 per mille
Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori comune a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4 per mille

- 3) di determinare la detrazione I.M.U. per le abitazioni principali in **€. 200,00** ciascuna limitatamente alle **Cat. A/1, A/8 e A/9**;
- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- 5) di stabilire che i contribuenti interessati alle riduzioni previste dall'art. 5 del Regolamento I.U.C. vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 30/04/2014, esecutivo ai sensi di legge, dovranno presentare obbligatoriamente apposita richiesta su stampato fornito dagli uffici comunali entro e non oltre il 31 Maggio dell'anno di riferimento dell'imposta al protocollo dell'ufficio tecnico comunale a pena di non ammissione alle riduzioni richieste;
- 6) di stabilire che sono assimilati ad abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito ai figli o viceversa purchè vi abbiano la dimora abituale e residenza effettiva e non siano locati a terzi;
- 7) di confermare che per l'anno 2018 sarà applicata una riduzione dell'aliquota imposta IMU per "casi specifici" ovvero una aliquota ridotta pari cioè al 50% dell'aliquota ricorrente per l'anno in corso sui capannoni ex allevamenti agricoli, che non siano pertinenze di abitazioni e sui quali non sia insediata una nuova attività di tipo commerciale, artigianale, agricola e che non vengano utilizzati ad uso deposito per oltre il 20% della loro superficie e che pertanto risultino vuoti e sui quali non vi sia in essere un contratto di affitto. La riduzione consentita rimarrà valida fino al perdurare delle condizioni sopra descritte e per tutto l'anno di imposizione e la dimostrazione delle caratteristiche di cui sopra , per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dovrà essere dimostrata mediante autocertificazione nei modi e nelle forme previste per legge e di cui si allega fac-simile per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzare obbligatoriamente dai richiedenti aventi diritto, il tutto in aggiunta alle altre riduzioni previste nella fattispecie dalle leggi statali vigenti in materia;
- 8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:
 - a) acconto 50% entro il 16 giugno 2018 sulla base delle aliquote (versamento in autoliquidazione)
 - b) saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2018 sulla base delle aliquote 2018 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione)E' consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata.
- 9) di confermare che l'importo minimo IMU da versare è pari a **6,00 Euro**, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
- 10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione Consiliare n. 12 del 30.04.2014, da applicare a far data dal 01.01.2014;
- 11) di dare atto che l'imposta I.M.U. relativa ai fabbricati di Cat. D, escluso i D/10 sono effettuati direttamente a favore dello Stato e viene applicata l'aliquota standard prevista per legge del 7,6 per mille;

12) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

13) di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

14) di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : GARNERO CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : CLEMENTE Giuseppe

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 16/07/2018



Il Segretario Comunale
CLEMENTE Giuseppe

A handwritten signature in red ink, appearing to read "Giuseppe Clemente", written over the printed name of the municipal secretary.